REGOLAMENTO (CEE) N. 1944/78 DELLA COMMISSIONE

dell'11 agosto 1978

recante modalità d'applicazione, per la campagna viticola 1978/1979, della distillazione dei vini ottenuti da uve da tavola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77 (2), in particolare l'articolo 24 ter, paragrafo 4,

considerando che è necessario prevedere un termine per la presentazione delle domande di approvazione, inoltrate conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1931/76 del Consiglio, del 20 luglio 1976, che stabilisce le norme generali per le operazioni di distillazione di vini previste dagli articoli 6 ter, 6 quater, 24 bis e 24 ter del regolamento (CEE) n. 816/70 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1675/77 (4), sia per l'approvazione stessa sia per la distillazione in questione, in modo da facilitare le misure di controllo ;

considerando che è necessario che coloro che hanno chiesto di sottoscrivere un contratto di distillazione siano informati in tempo utile del risultato della procedura di approvazione ;

considerando che è necessario precisare gli elementi che devono figurare nei contratti di distillazione ;

considerando che i prezzi dei vini destinati alla distillazione non consentono di commercializzare in condizioni normali i prodotti ottenuti dalla distillazione stessa ; che è quindi necessario versare un aiuto e fissarne l'importo, tenuto conto delle spese normali, a un livello che consenta la commercializzazione dei prodotti ottenuti ;

considerando che il meccanismo di pagamento dell'aiuto di cui all'articolo 3 del suddetto regolamento prevede che il versamento dell'aiuto al produttore sia effettuato in due quote ; che per consentire al produttore di riscuotere rapidamente la totalità dell'aiuto il versamento della seconda quota deve essere effettuato al più tardi entro i 30 giorni successivi alla distillazione ;

considerando che è necessario prevedere le condizioni tecniche di riconoscimento dei distillatori ; che è inoltre necessario prevedere la revoca del riconoscimento al distillatore, qualora sia venuto meno ai suoi obblighi, salvo caso di forza maggiore e caso fortuito ;

considerando che gli organismi d'intervento di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1931/76 devono essere informati dello svolgimento delle operazioni di distillazione e in particolare devono conoscere i quantitativi di vino da tavola distillati e i quantitativi di alcole ottenuti ;

considerando che l'articolo 24 ter, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 816/70 dispone che le condizioni in cui le deroghe di cui al paragrafo 1 si applicano alle varietà che compaiono, nella classificazione per la stessa unità amministrativa, simultaneamente come uve da vino e come uve da tavola devono garantire che i quantitativi esonerati dei vini di dette varietà corrispondano a quelli normalmente impiegati per la vinificazione ; che, a norma del regolamento (CEE) n. 2078/76 della Commissione, del 23 agosto 1976, recante modalità di applicazione, per la campagna viticola 1976/1977 prevista dall'articolo 24 ter del regolamento (CEE) n. 816/70, della distillazione dei vini ottenuti da uve da tavola (5), gli Stati membri stabiliscono detti quantitativi basandosi su un periodo di riferimento compreso tra le campagne 1969/1970 e 1975/1976 ; che trattandosi di mantenere la situazione precedente, a norma dell'articolo 24 ter, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 816/70 è opportuno applicare per la campagna 1978/1979 i livelli stabiliti dagli Stati membri per la campagna 1976/1977 in conformità del regolamento (CEE) n. 2078/76 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione della distillazione dei vini ottenuti da uve da tavola prevista dall'articolo 24 ter del regolamento (CEE) n. 816/70, per la campagna viticola 1978/1979.

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 211 del 5. 8. 1976, pag. 5.
(4) GU n. L 187 del 27. 7. 1977, pag. 3.
(5) GU n. L 233 del 24. 8. 1976, pag. 20.

Articolo 2

1. Le domande per l'approvazione dei contratti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1931/76 devono essere inoltrate prima del 15 gennaio 1979.

2. L'organismo d'intervento di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1931/76 comunica alle parti contraenti, al più tardi 15 giorni dopo ricezione della domanda di approvazione di un contratto di distillazione, il risultato della procedura di approvazione.

3. Le operazioni di distillazione sono effettuate fra il 15 settembre 1978 e il 30 giugno 1979.

Articolo 3

1. I contratti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1931/76 devono menzionare :

a) il quantitativo, il colore e la gradazione alcolometrica effettiva dei vini da distillare,

b) il nome e l'indirizzo del produttore,

c) il luogo di magazzinaggio del vino,

d) il nome del distillatore o la ragione sociale della distilleria,

e) l'indirizzo della distilleria.

2. Per distillatore si intende colui per conto del quale è effettuata la distillazione.

Articolo 4

1. Il prezzo d'acquisto fissato all'articolo 24 ter, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 816/70 è di 1,07 UC per grado ettolitro.

2. L'importo dell'aiuto previsto dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1931/76 è fissato in :

— 0,73 UC per grado ettolitro, se il vino è stato trasformato in un prodotto di cui all'articolo 2, paragrafo 3, primo trattino, dello stesso regolamento ;

— 0,66 UC per grado ettolitro, se il vino è stato trasformato in un prodotto di cui all'articolo 2, paragrafo 3, secondo trattino, dello stesso regolamento.

3. Il pagamento da effettuare conformemente all'articolo 3, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CEE) n. 1931/76 deve avvenire al più tardi 30 giorni dopo che sono state soddisfatte le condizioni richieste.

4. Nel caso di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1931/76, il pagamento del prezzo minimo di acquisto è effettuato al più tardi 30 giorni dopo che il quantitativo totale del vino che figura nel contratto è entrato in distilleria.

5. Nel caso di cui all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 1931/76, il pagamento del prezzo minimo di acquisto è effettuato al più tardi 30 giorni dopo che il quantitativo totale del vino che figura nel contratto è stato distillato. Qualora l'organismo d'intervento competente di uno Stato membro non abbia deciso di far uso, in generale, della facoltà prevista nel suddetto articolo 3, paragrafo 6, il distillatore può far uso di tale facoltà soltanto previo accordo del produttore.

Articolo 5

1. Per essere riconosciuti ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1931/76, i distillatori devono essere in grado di trasformare il vino in un prodotto con gradazione alcolometrica pari o superiore a 86° ovvero in un prodotto con gradazione alcolometrica pari o inferiore a 85°.

2. Il riconoscimento deve essere ritirato se il distillatore, salvo caso fortuito o caso di forza maggiore, non versa il prezzo d'acquisto al produttore o non rispetta gli obblighi che gli incombono in virtù delle disposizioni comunitarie.

Articolo 6

Sono esonerati dall'obbligo di cui all'articolo 24 ter, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 816/70 i quantitativi di vini risultanti dalla vinificazione di uve ottenute dalle varietà che compaiono nella classificazione per la stessa unità amministrativa simultaneamente come uve da vino e come uve da tavola. Tali quantitativi sono stati stabiliti dagli Stati membri per la campagna 1976/1977 in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2078/76.

Articolo 7

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento e in particolare i controlli intesi ad evitare che il vino da tavola sia sviato dalla distillazione. Gli Stati membri possono prevedere, a tal uopo, una vinificazione separata e l'utilizzazione di un rivelatore.

Articolo 8

1. I distillatori presentano all'organismo d'intervento, al più tardi il 10 di ogni mese, una distinta dei quantitativi di vino ottenuti da uve da tavola distillati durante il mese trascorso, indicando i quantitativi espressi in alcole puro e i prodotti ottenuti e distinguendo quelli contemplati all'articolo 2, paragrafo 3, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1931/76 da quelli contemplati all'articolo 2, paragrafo 3, secondo trattino, dello stesso regolamento.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, mediante telescritto al più tardi il 20 di ogni mese per il mese trascorso :

— i quantitativi di vino che figurano nei contratti di distillazione approvati,
— i quantitativi di vino distillati e i quantitativi, da esprimere in alcole puro, dei prodotti ottenuti, distinguendoli conformemente al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri comunicano al più tardi il 31 luglio 1979 i casi dei distillatori che non hanno rispettato i loro obblighi e le misure adottate in conseguenza.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH